



ROMA – MILANO – PALERMO – BOLOGNA

Ecc.mo

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

**PER IL LAZIO**

**Sez. III - quater**

**R.G. n. 14296/2022**

**Istanza cautelare**

Per **ACILIA H.S. S.r.l.** (C.F. 02307060281), con sede legale in Padova, Viale dell'Industria n. 23, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Massimo Pasquinucci, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Massimiliano Brugnoletti (C.F. BRGMSM62B25M082W – PEC [massimilianobrugnoletti@ordineavvocatiroma.org](mailto:massimilianobrugnoletti@ordineavvocatiroma.org)), Luca Costa (C.F. CSTLCU68R26F240G – PEC [avv.lucacosta@postecert.it](mailto:avv.lucacosta@postecert.it)) e Paolo Cavallo (C.F. CVLPLA86P23F205F – PEC [paolo.cavallo@milano.pecavvocati.it](mailto:paolo.cavallo@milano.pecavvocati.it)) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via A. Bertoloni n. 26 B, nonché presso il sottoindicato indirizzo PEC, giusta procura in calce al presente atto.

I recapiti per la ricezione delle comunicazioni sono (fax) 06.8074427 e (pec) [massimilianobrugnoletti@ordineavvocatiroma.org](mailto:massimilianobrugnoletti@ordineavvocatiroma.org)

**contro**

**Ministero della Salute** (C.F. 80242250589), in persona del Ministro *pro tempore*;

**Ministero dell'Economia e delle Finanze** (C.F. 80415740580), in persona del Ministro *pro tempore*;

**Presidenza del Consiglio dei Ministri** (C.F. 80188230587), in persona del Presidente *pro tempore*;

**Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano**, presso **Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie** (C.F. 80188230587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Conferenze delle Regioni e delle Province autonome** in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Regione Emilia-Romagna** (C.F. 80062590379) in persona del Presidente *pro tempore*;

**Regione Emilia-Romagna, Direzione generale Cura della persona, salute e welfare** (C.F. 80062590379) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Regione Autonoma della Sardegna** (CF 80002870923) in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna** (CF 80002870923) in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**Regione Veneto** (C.F. 80007580279) in persona del Presidente *pro tempore*;

**Area Sanità e Sociale della Regione Veneto** (C.F. 80007580279) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Regione Toscana** (C.F. 01386030488) in persona del Presidente *pro tempore*;

**Regione Toscana – Direzione sanità, welfare e coesione sociale** (C.F. 01386030488) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Regione Piemonte** (C.F. 80087670016) in persona del legale rappresentante *pro tempore*

**Provincia Autonoma di Trento** (CF 00337460224) in persona del Presidente *pro tempore*;

**Dipartimento salute e politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento** (CF 00390090215) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Regione Puglia** (C.F. 80017210727) in persona del Presidente *pro tempore*;

**Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia** (C.F. 80017210727) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia** (C.F. 80014930327) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia** (C.F. 80014930327) in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige** (CF 00390090215) in persona del Presidente *pro tempore*

**Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano** (CF 00390090215) in persona del legale rappresentante *pro tempore*

### **nonché nei confronti di**

**H.S. S.r.l.** (C.F. 04094700376), con sede legale in Casalecchio Di Reno (BO), Via Del Lavoro 30/11, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**A. MENARINI DIAGNOSTICS** (C.F. 05688870483), in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

### **per l'annullamento,**

- del Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15 settembre 2022, avente ad oggetto “*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*”;

- dell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano su proposta del Ministero della Salute, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019;

- per quanto occorrer possa, della Circolare del Ministero della Salute del 29 luglio 2019 prot. N. 22413, non conosciuta;

- della Determinazione del Direttore della Direzione generale Cura della persona, salute e welfare della Regione Emilia- Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022 (prot. 13/12/2022.1226250.U);
- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie regionali con le quali è stato individuato e certificato il fatturato relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per singolo fornitore di dispositivi medici, attraverso la rilevazione dei costi, sostenuti per l'acquisto dei dispositivi medici contabilizzati nelle apposite voci dei modelli CE ministeriali di cui al decreto 15 giugno 2012, conservate agli atti del Settore Gestione finanziaria ed economica del SSR della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare, pubblicate sul sito istituzionale: n. 284 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Piacenza; n. 667 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Parma; n. 334 del 20 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Reggio Emilia; n. 267 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Modena; n. 325 del 4 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Bologna; n. 189 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Imola; n. 183 del 6 settembre 2019 dell'Azienda Usl di Ferrara; n. 295 del 18 settembre 2019 dell'Azienda Usl della Romagna; n. 969 del 3 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Parma; n. 333 del 19 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia; n. 137 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Modena; n. 212 del 04/09/2019 dell'Azienda Ospedaliera di Bologna; n. 202 del 5 settembre 2019 dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara; n. 260 del 06/09/2019 dell'Istituto Ortopedico Rizzoli;
- della Determinazione n. 1356 del 28 novembre 2022 del Direttore Generale della Sanità dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna, comunicata il 29 novembre 2022;
- della Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, della Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, della Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, della Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022;

- del Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022;
- delle seguenti deliberazioni dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale con i quali è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda, non conosciute: Deliberazione n. 1398 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 1 Dolomiti, avente ad oggetto "*Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018*"; Deliberazione n. 2330 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana, avente ad oggetto "*Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018*"; Delibera n. 2076 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, avente ad oggetto "*Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018*"; Deliberazione n. 1138 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale, avente ad oggetto "*Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018 compresi*"; Deliberazione n. 1488 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 5 Polesana, avente ad oggetto "*Aggiornamento della Certificazione dei dati dei DM (Dispositivi Medici) anni dal 2015 al 2018*"; Deliberazione n. 826 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 Euganea, avente ad oggetto "*Rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018*"; Deliberazione n. 2322 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 7 Pedemontana, avente ad oggetto "*Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018*"; Deliberazione n. 2001 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 8 Berica, avente ad oggetto "*Ricognizione delle fatture iscritte al conto "BA0210 – Dispositivi Medici" dei conti economici 2015 – 2016 – 2017 per fornitore (Decreto Ministero della Salute 6/10/2022)*"; Deliberazione n. 1240 del 13 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 9 Scaligera, avente ad oggetto "*Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018*"; Deliberazione n.

2560 del 9 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedale – Università Padova, avente ad oggetto “*Rilevazione dei dispositivi medici acquistati negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018: suddivisione del valore del fatturato in centesimi di euro con dettaglio per fornitore e per singolo documento*”; Deliberazione n. 1176 del 12 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona, avente ad oggetto “*Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018*”; Deliberazione n. 1077 del 7 dicembre 2022 del Direttore Generale dell'Istituto Oncologico Veneto, avente ad oggetto “*Revisione rilevazione costi dispositivi medici per fornitore per gli esercizi dal 2015 al 2018*”;

- del decreto del Direttore Generale della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana n. 24687 del 14/12/2022, avente ad oggetto “*approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9- ter, comma 9-bis del d.l. n. 78/2015*”, pubblicata sul sito istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022 e comunicata a mezzo pec il 20 dicembre 2022;

- delle seguenti deliberazioni delle Determine dei Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale in particolare: deliberazione n. 1363 del 30/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Centro; deliberazione n. 769 del 05/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Nord Ovest; deliberazione n. 1020 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AUSL Toscana Sud Est; deliberazione n. 623 del 06/09/2019 del direttore generale dell'AOU Pisana; deliberazione n. 740 del 30/08/2019 del direttore generale dell'AOU Senese; deliberazione n. 643 del 16/09/2019 del direttore generale dell'AOU Careggi; deliberazione n. 497 del 09/08/2019 del direttore generale dell'AOU Meyer; deliberazione n. 386 del 27/09/2019 del direttore generale dell'ESTAR, non conosciute;

- della determinazione dirigenziale della Regione Piemonte 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 avente ad oggetto “*Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015*”;
- della deliberazione n. 596 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AO Ordine Mauriziano di Torino;
- della deliberazione n. 404 del 27/08/2019 del direttore generale dell’AO S. Croce e Carle di Cuneo;
- della deliberazione n. 369 del 23/08/2019 del direttore generale dell’AO SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria;
- della deliberazione n. 1142 del 28/08/2019 del direttore generale dell’AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;
- della deliberazione n. 848 del 03/09/2019 del direttore generale dell’AOU Maggiore della Carità di Novara;
- della deliberazione n. 467 del 29/08/2019 del direttore generale dell’AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano;
- della deliberazione n. 586 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AL;
- della deliberazione n. 151 del 30/08/2019 del direttore generale dell’ASL AT;
- della deliberazione n. 388 del 26/08/2019 del direttore generale dell’ASL BI;
- della deliberazione n. 909 del 06/09/2019 del direttore generale dell’ASL Città di Torino;
- della deliberazione n. 361 del 29/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN1;
- della deliberazione n. 309 del 22/08/2019 del direttore generale dell’ASL CN2;
- della deliberazione n. 320 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL NO;
- della deliberazione n. 510 del 23/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO3;
- della deliberazione n. 977 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO4;
- della deliberazione n. 806 del 28/08/2019 del direttore generale dell’ASL TO5;

- della deliberazione n. 856 del 29/08/2019 del direttore generale dell'ASL VC;
- della deliberazione n. 701 del 04/09/2019 del direttore generale dell'ASL VCO;
- della Determinazione del Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche sociali della Provincia Autonoma di Trento n. 2022- D337-00238 del 14 dicembre 2022;
- della deliberazione n. 499 del 16 settembre 2019 del Direttore generale dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari della provincia di Trento con la quale ha approvato la ricognizione della spesa sostenuta dal servizio sanitario provinciale per i dispositivi medici negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, non conosciuta;
- della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
- dell'Allegato A della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
- dell'Allegato B della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
- dell'Allegato C della Determinazione del Direttore Generale del “Dipartimento promozione della salute e del benessere animale” della Regione Puglia n. 10 del 12 dicembre 2022;
- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 adottato dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- dell'allegato A al decreto n. 29985/2022;
- del decreto n. 634 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 03/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITTS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);



- del decreto n. 696 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 11/09/2019 al 25/09/2019 dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (ASUITTS) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
- del decreto n. 692 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- della nota prot. 18453/2019 dell' Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine (ASUIUD) confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- del decreto n. 441 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 confluita per l'Area Bassa Friulana nell'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC) e per l'Area Giuliano Isontina nell'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina (ASUGI);
- del decreto n. 187 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 20/08/2019 al 04/09/2019 dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 confluita in Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASUFC);
- del decreto n. 145 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 21/08/2019 al 05/09/2019 adottato dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 5 trasformata in Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASF0);
- del decreto n. 376 pubblicato all'albo pretorio aziendale in data 14/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Centro di Riferimento Oncologico di Aviano (CRO);
- del decreto n. 149 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 23/10/2019 al 07/11/2019 adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);
- del decreto n. 130 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 25/09/2019 al 10/10/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);

- del decreto n. 101 pubblicato nell'albo pretorio aziendale dal 13/08/2019 al 28/08/2019 e adottato dall'I.R.C.C.S. Burlo Garofolo di Trieste (Burlo);
- della nota prot. SPS-GEN-2019-16508-A dd. 21.08.2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 2019 dell'Azienda regionale di coordinamento per la salute (ARCS);
- della nota prot. SPS-GEN-2019-17999-P dd. 17.09.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;
- della nota prot. SPS-GEN-2019-22613-P dd. 18.11.2019 della Direzione Centrale Salute, politiche sociali e disabilità;
- della Determinazione n. 24408/26987 del 12 dicembre 2022 del Direttore di Dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative;
- delle determinine del Direttore generale dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige: anno 2015: atto del 2016-A-000139 del 10.05.2016; anno 2016: atto del 2017-A-000193 del 28.04.2017; anno 2017: atto del 2018-A-000228 del 27.04.2018; anno 2018: atto del 2019-A-000244 del 30.04.2019, non conosciute;
- dell'Allegato A della Determinazione n. 24408/26987/2022;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali finalizzati direttamente o indirettamente a quantificare e richiedere alla ricorrente il ripiano del superamento dei tetti di spesa regionale;

### **nonché**

per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lett. c) del D.L. n. 98/2011, dell'art. 1, comma 131, lett. b) della L. n. 228/2012, dell'art. 9-ter del D.L. n. 78/2015, convertito con Legge n. 125/2015,

dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 145/2018, dell'art. 18 del D.L. n. 115/2022, convertito con Legge n. 142/2022 per violazione degli artt. 3, 9, 11, 23, 32, 41, 42, 53, 117, comma 2, lett. e) e 117 comma 1 della Costituzione, anche in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo addizionale alla C.E.D.U. e agli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e della Costituzione e, in via subordinata, per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea *ex art. 267 del TFUE*.

### **Premesso che**

- l'esponente, come è noto, ha impugnato i provvedimenti amministrativi relativi al c.d. *payback* dispositivi medici, contestandone la legittimità sotto diversi profili, tra i quali vizi derivati dalla illegittimità costituzionale delle norme di rango primario;
- alla camera di consiglio fissata per il 28 marzo 2023 l'esponente ha rinunciato all'istanza cautelare proposta, in ragione del fatto che il sopravvenuto D.L. n. 4/2023 aveva rinviato al 30 aprile 2023 la data per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo alle aziende interessate;
- il D.L. 30 marzo 2023, n. 34 ha previsto che le aziende fornitrici che non hanno attivato contenzioso, o che vi rinuncino, versano a ciascuna Regione la quota del 48% dell'importo indicato nei provvedimenti regionali e provinciali entro il 30 giugno 2023, mentre per le aziende fornitrici che non rinunciano al contenzioso attivato è rimasto fermo l'obbligo del versamento integrale;
- a seguito della conversione decreto-legge, avvenuta con la Legge 26 maggio 2023, n. 56, il termine per adempiere è stato definitivamente fissato al 30 giugno 2023;

### **considerato che**

- soltanto con la legge di conversione del decreto-legge la ricorrente ha potuto avere esatta e piena contezza della disciplina attuale del *payback* per il periodo 2015-2018 e del termine ultimo per l'eventuale adesione alla transazione ivi prevista e per il pagamento delle quote di ripiano richieste dalle singole Regioni;
- l'esponente, dopo aver valutato la disciplina definitiva del *payback* introdotta con la Legge 56/2023, non ritiene di poter rinunciare al contenzioso e di poter aderire alla transazione ivi prevista, per cui rimane ferma **l'ingentissima quota di ripiano indicata in atti, pari ad € 2.923.274,57** complessivi per tutte le Regioni e province autonome (calcolo complessivo *payback* – doc. 13) **superiore alle disponibilità liquide della società**, peraltro a seguito di un risultato economico in **perdita nell'esercizio 2021** (pari ad € 267.406,00) e altresì **superiore di oltre un milione rispetto al patrimonio netto della società, pari a € 1.957.946,00** (bilancio di esercizio 2021- doc. 14);
- al *fumus boni juris*, che serenamente si ritiene assista il ricorso e su cui non si ritiene di spendere ulteriori parole, si associa il grave ed irreparabile pregiudizio che la ricorrente subirà dalla mancata sospensione dei provvedimenti impugnati;
- la ricorrente, infatti, è **impossibilitata ad adempiere al versamento del suddetto importo non avendo sufficiente liquidità**, per cui vi è il rischio concreto di subire a partire dal **1° luglio 2023**, la compensazione prevista dall'art. 9 *ter*, comma 9 *bis*, del D.L. n. 78/2015, **con conseguenti gravissime ripercussioni finanziarie suscettibili di incidere sulla continuità aziendale**;
- la ricorrente, infatti, non percepirebbe alcun pagamento per le forniture già eseguite, per quelle in corso e per quelle a cui sarà obbligata ad adempiere in forza di contratti in essere, con **impatto notevole sulla continuità aziendale sotto vari profili, tra i quali quello relativo al mantenimento dei livelli occupazionali**;

- la mancata sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati comporterà, pertanto, **una pesante crisi di liquidità che impatterà sull'ordinaria attività di impresa e sulla stessa continuità aziendale**, e tale situazione non potrà non ripercuotersi anche sulla garanzia di continuità delle forniture a beneficio degli Enti del Servizio Sanitario Regionale, con possibile compromissione dei livelli assistenziali della sanità pubblica;

\* \* \*

Per quanto sopra esposto la ricorrente, come sopra rappresentata e difesa

### **Chiede**

che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia sospendere i provvedimenti impugnati e/o adottare qualsivoglia altra misura cautelare ritenuta idonea al fine di inibire sia l'esigibilità del pagamento delle somme sia l'eventuale compensazione con le somme dovute dalle amministrazioni.

Con osservanza.

Roma, 19 giugno 2023

Avv. Massimiliano Brugnoletti